

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario [REDACTED]

SENTENZA
N. <u>1809</u> <u>2015</u>
Reg. cron. n. <u>8010</u>
Reg. rep. n.
OGGETTO
Controversie di diritto amministrativo

Il Giudice [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 00002505/2014 R.G. promossa da

[REDACTED], domiciliato presso lo studio
[REDACTED] che la rappresenta e difende,

ATTORE

CONTRO

[REDACTED], domiciliato presso lo studio dell'Avv.
[REDACTED] che la rappresenta e difende,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato presso l'Avvocatura
dello Stato che la rappresenta e difende,

AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato che la
rappresenta e difende,

CONVENUTI

FATTO E DIRITTO

1. [REDACTED] ha citato in giudizio la società [REDACTED] che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di [REDACTED] e ne ha chiesto la condanna alla restituzione della somma di € 367,63, pagata, a dire di essa attrice indebitamente, a titolo di IVA sulle fatture emesse dalla convenuta tra il 5.7.2004 e il 31.12.2012.
2. [REDACTED] ha anche citato il Ministero dell' Economia e Finanze e l' Agenzia del ^{ENTRATA} Territorio, e ha chiesto che anch' esse, in solido tra loro ed eventualmente con [REDACTED] oppure l'una o l'altra, fossero condannate alla restituzione della somma predetta. *mlh*
3. [REDACTED] richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale 24 luglio 2009, n. 238 (la quale, intervenendo sulla questione di legittimità dell'art. 2, d.lgs. 546/1992, rispetto all'art. 102 della Carta, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione tributaria le controversie relative ai crediti per i canoni di smaltimento dei rifiuti urbani, ha incidentalmente affermato la natura tributaria della TIA) e una giurisprudenza di legittimità (Cass. 3756/2012), ha argomentato che, stante la natura della TIA, l' applicazione dell' IVA sugli importi fatturati non è consentita, il pagamento eseguito è indebito e, ai sensi dell' art. 2033 c.c., deve essere restituito.
4. [REDACTED] si è costituita, ha sollevato una serie di eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione di questo Tribunale per essere la controversia attratta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie; impossibilità di rimettere in discussione le fatture ormai cristallizzate per decorrenza del termine di impugnazione; mancato rispetto delle forme e dei termini di cui all' art. 21 del D.lgs. 546/1992), ha poi eccepito che non sussiste alcun indebito perché, da un lato, la TIA è un corrispettivo per la prestazione del servizio di smaltimento dei rifiuti e come tale è assoggettata ad Iva, dall' altro lato, non vi è prova che [REDACTED] abbia effettivamente pagato l'Iva di cui pretende la restituzione; ha eccepito infine che sull'eventuale credito restitutorio non potrebbero essere riconosciuti i richiesti interessi moratori.
5. Il Ministero dell' Economia e Finanze e l' Agenzia del ^{ENTRATA} Territorio sono rimasti contumaci. *jud*
6. Riguardo alle eccezioni preliminari sollevate [REDACTED] il Tribunale, visto l'art. 118 disp. att. c.p.c., non ha che da richiamare le ragioni poste a base del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (per tutti, v. Cass. SU. 28.1.2011, n. 2064) in tema di giurisdizione del giudice ordinario (e non del giudice tributario) sulla controversia avente ad oggetto la richiesta del rimborso dell'Iva versata indebitamente: il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente o il prestatore di servizi e non il cessionario, le controversie in ordine alla sussistenza o non del presupposto di rapporti di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario *W*

(che verte tra contribuente e amministrazione finanziaria e sul quale soltanto sussiste la giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs 546/1992) ma attengono ad un rapporto di natura privatistica e tra soggetti privati, rispetto al quale la legittimità dell'atto impositivo viene in giuoco solo in via incidentale. Queste ragioni rilevano non solo riguardo alla – e dimostrano l'infondatezza della – eccezione di difetto di giurisdizione ordinaria, ma anche riguardo alle – e dimostrano l'infondatezza anche delle – ulteriori eccezioni preliminari (non si tratta di rimettere in discussione imposte cristallizzate né di rispettare modalità e tempi di cui all' art. 21 del D.Lgs.546/1992, atteso che la richiesta di restituzione dell'Iva versata in rivalsa da parte del soggetto fruitore del servizio non involge il rapporto principale di imposta).

7. Nel merito la domanda [REDACTED] è infondata:

-l'art. 49, d.lgs. 22/1997 aveva previsto la istituzione, da parte dei Comuni, di una tariffa per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. L' art. 49 cit. è stato abrogato dall'art. 238, d.lgs. n. 152/2006, che ha introdotto la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani"(c.d. TIA1, per riprendere la terminologia anche delle parti in causa), specificando trattarsi di "corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani". L'art. 5 del d.l. 208/2008 ha rinominato la tariffa "tariffa integrata ambientale" (c.d. TIA2); l'art. 14, co. 33, D.L. 78/2010, ha, in via di interpretazione autentica, chiarito che la natura della TIA2 "... non è tributaria...";

-i corrispettivi per la prestazione di servizi ma non i tributi sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'Iva ai sensi dell' art. 3 del D.P.R., n° 633 del 1972. In altri termini, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 633/72, sono assoggettate ad Iva solo le prestazioni di servizi verso corrispettivo e non quelle finanziate mediante imposte;

-nel frastagliato panorama giurisprudenziale, tra pronunce che affermano la natura di corrispettivo della TIA (Cass., 4027/2012), pronunce che affermano il contrario (ossia che la TIA ha natura tributaria; così Cass. n. 11157/2013) e pronunce che paiono porsi sul primo versante per il (solo) periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 2006, n. 152 (Cass. n. 5831/2012), il Tribunale ritiene di aderire alla prima tesi, in linea con la dottrina tributaristica più diffusa e autorevole e con parte della giurisprudenza di merito (segnatamente: Tribunale Venezia, 17 giugno 2014, n. 1323, citato dalla odierna convenuta), considerato che l'Iva si applica a tutte le prestazioni di servizio verso corrispettivo, tanto se trovino fonte contrattuale tanto se di fonte non contrattuale, purché vi sia una relazione sinallagmatica tra il servizio offerto e la controprestazione richiesta in cambio (il ché è quanto accade per la TIA, la quale è correlata –nell' an prima ancora che nel quantum- al presunto



conferimento dei rifiuti e quindi alla fruizione del servizio di smaltimento), e considerato che a livello comunitario –livello al quale occorre preminentemente guardare dato che è dalla direttiva 2006/112/CE che deriva la disciplina quadro dell' IVA (l'art. 2, della Dir. 2006/112/CE)- sono assoggettate ad IVA tutte le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso in dipendenza di un rapporto giuridico tra il prestatore e l'utente (come è il caso della TIA), nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e senza che il carattere obbligatorio della fruizione dell'attività economica del prestatore (perfino di un'attività resa non come l'attività commerciale di raccolta dei rifiuti, da un soggetto privato, ma da un ente pubblico in quanto pubblica autorità) assuma valore decisivo per negare la natura del corrispettivo.

La domanda va quindi respinta.

Ogni altra questione è assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale rigetta la domanda proposta da [redacted] contro [redacted]
[redacted], il Ministero dell' Economia e Finanze e l' Agenzia dell'
Territorio e condanna la attrice a rifondere alla convenuta [redacted] *ml*
[redacted] le spese di causa, liquidate nella complessiva somma di € 800,00, oltre
spese forfetarie, Iva e cap come per legge.

[redacted] 23.10.2015

Il Giudice

[redacted]
23.10.2015
TRIBUNALE DI ROMA
Francesca Longoni